



COMUNE DI CROTONE

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.

ANNO 2016

(Art. 11 Legge 09.12.1998 n. 431)

(Termine perentorio di presentazione della domanda entro il 28.02.2016)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5

ATTIVITA' PRODUTTIVE - TOPONOMASTICA

VISTO:

- L' art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Il Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 3517 del 22/11/1999 modificata dalle successive.
- D.G.R. n. 466 del 31/05/2001 e n.758 del 06/08/2002;
- La D.G.R. n.655 del 07/07/2005;
- La Legge Regionale n.1/2006;
- Il Decreto legislativo n.109 del 31/03/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.221 del 07/05/1999;
- Il Decreto Legislativo n. 286 del 25/07/1998;
- Il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- L'avviso del 27/01/2014 del Dipartimento n. 9 della Regione Calabria, con cui è stato comunicato che per l'anno 2014, il fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione previsto dalla vigente Legge 431/98 art. 11 è stato ripristinato (Legge di stabilità 2014);
- La nota n° 39382 del 06/02/14 del Dipartimento n. 9 della Regione Calabria con cui è stato comunicato che in esecuzione della Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di stabilità per l'anno 2012), non verranno assegnate le somme relative al Fondo Nazionale per i bandi annualità 2012 e 2013.

RENDE NOTO

che a partire dal 31.12.2015, data di pubblicazione del presente bando e fino al 28.02.2015 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nel relativo elenco, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione.

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E L'EROGAZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

1. BENEFICIARI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Cittadinanza italiana.
- 2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero, da almeno 5 anni nella medesima regione.
- 3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero, da almeno 5 anni nella medesima regione, purchè muniti di permesso o carta di soggiorno.
- 4) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado.
- 5) Residenza nel Comune di Crotone, nonché nell'alloggio oggetto di locazione.
- 6) Non essere assegnatario di un alloggio di E.R.P. a canone sociale.
- 7) Non essere assegnatario di un alloggio comunale.
- 8) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio.
- 9) Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - a) titolarità di un diritto reale di «nuda proprietà»;
 - b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - d) proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile, oppure, provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio.
- 10) Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;
- 11) Il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, non superiore ad Euro 17.000,00;
- 12) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A: Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime

INPS

(E. 11.985,22)

Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%

Fascia B: Valore ISEE non superiore ad Euro 15.000,00.

Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS (E. 11.985,22) e non superiore ad Euro 17.000,00.

Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 24% -

- 13) Ai soli fini del Fondo Regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
 - b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
- 14) Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 13 non sono tra loro cumulabili.
- 15) L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore Isee è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).
- 16) I requisiti di cui al punto 1. «Beneficiari», sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n.221/1999, così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto 1./4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.
- 17) Non sono efficaci:
- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
 - b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

2. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000:

- a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di Euro 3.100,00;
- b) Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di Euro 2.325,00;

2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiore a 15 giorni.

3. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo, anche in seguito proroga o rinnovo, oppure, in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

4. DECESSO

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo della incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

5. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione debitamente sottoscritte, dovranno essere compilate di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi e dovranno inoltre indicare l'indirizzo ed un

recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso.

Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Crotona e distribuiti presso l'Ufficio Casa – via Assise, 10 – Martedì e Mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 – Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e presentate entro il termine perentorio del 28.02.2016 all'Ufficio Protocollo del Comune – P.zza della Resistenza, negli orari di apertura al pubblico, pena l'esclusione dal concorso.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Casa – via Assise, 10 - Crotona - Tel. 0962/921577.

6. MODALITA' E TERMINE DELLE GRADUATORIE, RICORSI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formazione dell'elenco.

L'elenco provvisorio, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento è pubblicato per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione.

7. DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo, comunque, cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dal punto 1 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

L'importo del contributo da erogare è determinato in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva.

Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Calabria e, comunque, in rapporto alla disponibilità in giacenza sul fondo.

L'Amministrazione, nel caso in cui le risorse complessive assegnate dalla Regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse, procederà a ripartire le risorse secondo i criteri che la Giunta Regionale stabilirà d'intesa con le Associazioni dei Comuni e degli inquilini.

8. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni.

Le notizie anagrafiche, reddituali e patrimoniali richieste, saranno autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso decreto anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

In particolare l'Amministrazione si riserva di chiedere, in qualsiasi momento, le copie di avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali è stato erogato il contributo.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- > somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- > somma dei redditi Irpef e Irap inferiori al canone annuo;
- > somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore stabilito dal Comune pari al 30%;

Il Comune, prima dell'erogazione del contributo:

- > verifica l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura Comunale demandata;
- > esclude dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;

- > procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni;

9. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 675/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'eventuale erogazione dei contributi affitto ai sensi dell'art. 11 Legge 431/98. Il trattamento dei dati avverrà presso l'Ufficio Casa del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il titolare del trattamento è il Comune di Crotona. Il Dirigente Responsabile designato dal Comune, cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è il Dr. Antonio Ceraso – (Dirigente del Settore 5 – Controllo del Territorio).

Crotona, 31.12.2015

**Il Dirigente
Dott. Antonio Ceraso**